



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il "*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella G.U.- Serie Generale del 25 ottobre 2022, n. 250, con il quale il prof. Orazio Schillaci è stato nominato Ministro della salute;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante «*Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419*», e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante «*Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria*»;

VISTA la delibera di Conferenza Unificata del 31 luglio 2008 (Rep. Atti 81/CU/2008) di costituzione del Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità Penitenziaria;

VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*» e, in particolare, l'articolo 3-ter, commi 2 e 4 concernente le disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, 1° ottobre 2012, recante «*Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia*»;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante «*Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*»;

VISTO l'Accordo del 26 febbraio 2015 (rep. atti n. 17/CU) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, recante «*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in attuazione del D.M. 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81*», che ha previsto criteri di riorganizzazione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

VISTO l'Accordo del 30 novembre 2022 (rep. atti n. 188/CU) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, *sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia"*;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 22 settembre 2021, che ha ricostituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del citato decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, l'organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2022, n. 22;

RAVVISATA la necessità di costituire un Tavolo di lavoro per lo studio delle disposizioni in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in stretta collaborazione con il Ministero di Giustizia, alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2022, n. 22;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione e composizione)

1. È istituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute, il Tavolo di lavoro per lo studio delle disposizioni in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui al decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è così composto:
 - a) Prof. Avv. Arnaldo MORACE PINELLI, Capo di Gabinetto del Ministero della salute, coordinatore;
 - b) cons. Rocco VAMPA, vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute;
 - c) dott.ssa Giusi BARTOLOZZI Vice Capo di Gabinetto vicario del Ministero della Giustizia;
 - d) dott. Antonio BIANCO, magistrato dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia;
 - e) dott. Francesco PICOZZI, dirigente della Polizia Penitenziaria, addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia;

- f) prof. Alberto SIRACUSANO, Direttore del Dipartimento Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi Sensoriali e dell'U.O.C. Psichiatria e Psicologia Clinica dell'Università degli studi di Tor Vergata di Roma;
 - g) dott. Giuseppe NICOLÒ, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche della ASL Roma 5, Direttore UOC SPDC Colferro;
 - h) dott. Vincenzo Paolo DEPALMA, Giudice civile presso il Tribunale di Foggia;
 - i) dott.ssa Maria Assunta GIANNINI, Direttore dell'Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
 - j) dott.ssa Lucia NOBILE, dirigente medico dell'Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore della Direzione generale della programmazione sanitaria;
 - k) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
3. Il Tavolo, se necessario, potrà effettuare audizioni di esperti nella materia.
 4. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte da un funzionario presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute.

Art. 2
(Oneri finanziari e compensi)

1. La partecipazione ai lavori è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.
2. Dalla costituzione del Tavolo di cui all'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 18 LUG 2023

IL MINISTRO
Orazio Schillaci

